



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 06/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1221

Riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi ai sensi dell'art. 34 octies del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

L'art. 34 octies del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012, dispone, tra l'altro, che entro il termine del 30 giugno 2013 le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale.

Lo stesso art. 34 octies prevede che decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Le suddette disposizioni, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, non si applicano ai servizi automobilistici:

- a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
- b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano, altresì, ai servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 (servizi svolti da Trenitalia S.p.A.), essendo state fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386.

La Regione Puglia, con L.R. 20.08.2012 n. 24. all'art. 23 ha disposto l'istituzione, sino all'approvazione del Piano regionale dei servizi, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale di:

- a) Ambiti Territoriali Ottimali il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province per i servizi automobilistici che non richiedono l'esercizio unitario regionale;

b) un Ambito Territoriale Ottimale di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del comma 8 dell'articolo 16 (Procedure per l'affidamento dei servizi) della l.r. 18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

Per dare completo adempimento, pertanto, alle disposizioni del succitato art. 34 octies, è necessario completare il procedimento attraverso una riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale locale.

La riclassificazione è stato redatto avendo presenti diversi obiettivi.

L'obiettivo strategico rispetto a tutte le possibili soluzioni attuative, in coerenza con la disciplina del settore e con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato il progressivo raggiungimento dell'integrazione tra "gomma e ferro" entro il termine dell'effettiva entrata in esercizio degli investimenti in corso e comunque, entro la scadenza dei contratti stipulati con le aziende ferroviarie.

In questo senso si è tenuto conto del progressivo completamento dei nuovi investimenti ferroviari finanziati con il Programma Operativo FESR 2007-2013 che si prevede potranno entrare in esercizio, per la massima parte, entro il 31.12.2017. Ciò ha reso necessario individuare i servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi oggetto di riclassificazione da riconvertire in servizi ferroviari a breve, quelli riconvertibili in servizi ferroviari una volta completati (2017) gli interventi infrastrutturali previsti dalla programmazione comunitaria 2007-2013, quelli riconducibili a servizi automobilistici convenzionali, eventualmente da integrare.

Tanto, tenuto conto che il Piano regionale dei trasporti riconosce al sistema ferroviario il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico locale e dispone che rispetto ad esso siano ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili con quest'ultimo.

Un altro obiettivo, anch'esso strategico, è stato quello di riconoscere, nella costruzione della riclassificazione, le priorità riconducibili alle disposizioni previste dall'art. 1, co. 301, della L.n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) che definisce le modalità ed i termini per l'accesso al Fondo nazionale per il TPL. Particolare attenzione è stata posta per assicurare che la riclassificazione sia coerente con gli obiettivi del succitato disposto per avere un completo accesso al Fondo.

In coerenza con gli obiettivi di mantenimento di livelli occupazionali fissati dall'art. 16 bis del D.L. 95/2012, la riclassificazione impegna i soggetti gestori del trasporto pubblico regionale locale a predisporre adeguati piani aziendali di accompagnamento al processo di riconversione dei servizi sostitutivi/integrativi da sottoporre all'esame della Regione, che ne verificherà la fattibilità e gli impegni che essa dovrà assumere per garantire l'organico sviluppo del settore.

La riclassificazione, tenuto conto della specificità della Regione Puglia, propone l'applicazione dell'art. 34 octies del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17.12.2012 alla luce della contingente situazione derivante dall'evoluzione dell'assetto infrastrutturale del sistema ferroviario regionale. Sino al completamento dell'infrastrutturazione si impone il mantenimento, ed in alcuni casi anche il potenziamento, di una adeguata rete di servizi automobilistici sostitutivi (laddove l'esercizio dovrà essere sospeso) ed integrativi (laddove l'esercizio è limitato dalle attuali carenze infrastrutturali, tecnologiche o del materiale rotabile) per tutta la durata dei lavori e delle successive fasi di collaudo e preesercizio che si protrarranno ragionevolmente sino a tutto il 2017. Tale esigenza ha richiesto da un lato la previsione di una fasatura del processo di riconversione che non si attuerà completamente prima del 2018 e, dall'altro, un attento vaglio della rete dei servizi automobilistici integrativi e sostitutivi i quali, per loro natura e in base a quanto previsto dai contratti, quando ne ricorrano le condizioni, si ritiene possano essere riconvertiti in servizi ferroviari. Ciò anche per evitare che l'obbligo introdotto dall'art. 34-octies si traduca in un immediato ed indiscriminato depauperamento delle risorse assegnate ai contratti ferroviari (di cui, come si è detto, fanno parte i servizi integrativi e sostitutivi) con il rischio paradossale che, una volta completati i lavori sulla rete ferroviaria e/o acquistato il nuovo materiale rotabile, sia

necessario reperire ulteriori risorse per finanziare il potenziamento dei servizi ferroviari.

In sintesi la riclassificazione si pone, quindi, i seguenti obiettivi:

1. rispettare l'obbligo indicato dalla legge per l'attribuzione agli ATO di competenza dei servizi sostituitivi/integrativi non riconvertibili in servizi ferroviari una volta completato il processo di potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale e in previsione dell'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica di affidamento che, tenuto conto dei tempi necessari al collaudo delle linee e alle fasi di preesercizio, non potranno aver luogo prima del 31/12/2017;
2. individuare i servizi sostituitivi/integrativi che dovranno essere progressivamente riconvertiti in servizi ferroviari man mano che le tratte oggetto di potenziamento verranno aperte all'esercizio;
3. offrire alle imprese ferroviarie regionali un quadro di riferimento e gli indirizzi per approntare un piano aziendale che, specificando gli interventi propedeutici necessari sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico, strumentale ed organizzativo interno, consenta di cogliere gli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla produzione dei servizi di trasporto, sulla qualità degli stessi e sui livelli occupazionali.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta l'approvazione della riclassificazione dei servizi automobilistici sostituitivi/integrativi, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e contestuale.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4 - c. 4/lett. K).

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 octies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17/12/2012, la riclassificazione dei servizi sostituitivi/integrativi delle ferrovie regionali, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente